



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Collegio composto da

Dott.ssa Angela Rivellese	Presidente
Dott. Claudio Cottatellucci	Giudice
Dott.ssa Angela D'Aurelio	Giudice Onorario
Dott. Aurelio Proietti	Giudice Onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ha presentato ricorso a questo Tribunale con atto depositato il 14 maggio 2008 la sig.ra
madre della minore nata a Roma 2007, ha chiamato in causa
l'altro genitore, ed ha chiesto che fosse disposto dal Tribunale l'affidamento
della figlia in forma esclusiva a sé, definita la frequentazione paterna. determinata l'entità del
contributo mensile al mantenimento della figlia in misura, alternativamente, di € 1100,00 o €
1800,00 a seconda che l'abitazione di via sia o meno a lei assegnata.

Successivamente, con atto depositato il 24 luglio 2008 e sottoscritto dai genitori, le parti
hanno chiesto al Tribunale che fossero accolte le proposte da loro concordemente formulate,
secondo le quali la figlia sarebbe stata loro affidata in forma condivisa, il padre avrebbe
inizialmente versato un contributo mensile al mantenimento nella misura di € 1000,00 incrementate
dal settembre 2010 ad € 1100,00, sostenuto per il successivo biennio la retta di iscrizione all'asilo
nido privato, a determinate condizioni di stabilità reddituale, mentre la madre avrebbe lasciato
l'abitazione di via

Sentite le parti nell'udienza del 21 ottobre 2008, concordemente dichiaravano di aver deciso
di dare spontanea attuazione a quanto stabilito nell'accordo; il giudice relatore, nelle more della
decisione, ordinava il deposito della documentazione attestante le rispettive condizioni reddituali.

Era quindi trasmesso il fascicolo al PM che si esprimeva in senso favorevole
all'accoglimento del contenuto dell'accordo proposto.

Non era tuttavia possibile definire il giudizio in quanto la stessa parte ricorrente depositava
altra memoria, in data 15 giugno 2009, con cui per un verso segnalava il crescente inadempimento
del al versamento dell'assegno mensile definito nell'accordo (ridotto sino all'importo di €
400,00), per altro verso segnalava la mutata condizione lavorativa sua e dell'altro genitore. entrambi

dipendenti Alitalia. Precisava che era per lei completato un periodo di CIGS e che aveva dovuto riprendere l'attività lavorativa con trasferimento in Milano.

Concludeva quindi, dopo aver premesso di aver lasciato l'abitazione familiare e di sostenere per l'immobile in alternativa locato un canone mensile di € 900,00, chiedendo che fosse disposto l'affidamento in forma esclusiva a sé della figlia e determinato nella misura di € 1000,00 l'importo mensile dovutole a titolo di mantenimento della bambina.

Era quindi fissata altra udienza per il giorno 1 luglio 2009 quando venivano sentite personalmente le parti, senza che fosse possibile pervenire ad una definizione concorde della vicenda.

In quella occasione il procuratore del [redacted] ha depositato memoria, ha sostenuto che il padre non aveva concluso il periodo di CIGS né era stato riassunto della nuova società CAI, ha precisato che il reddito mensile è intorno agli € 3000,00 e che non vi sarebbe ragione per disporre l'affidamento in forma esclusiva alla madre, tenuto conto del valido apporto sempre da lui assicurato nella funzione genitoriale.

Ha concluso chiedendo che fosse disposto affidamento tra i genitori in forma condivisa e determinato nella misura di € 400,00 il contributo mensile dovuto per il mantenimento della figlia, anche considerato che aveva da solo fatto fronte al versamento della somma di € 310,00 come retta per l'asilo nido e provveduto a gran parte delle spese straordinarie. ✓

Sulle conclusioni in questo modo rassegnate dalle parti, il giudizio è stato discusso e deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2009.

Va premesso che altro giudizio si è concluso dinanzi a questo Tribunale con decreto del 9 novembre 2007 con il quale venne disposto affidamento in forma esclusiva alla madre della bambina e frequentazione paterna secondo lo schema concordato tra le parti.

La domanda introduttiva dell'odierno giudizio va quindi qualificata per i profili personali della vicenda come richiesta di modifica, per gli aspetti economici come nuova domanda.

Sui profili personali va osservato che la forma monogenitoriale dell'affidamento, da ultimo richiesta dalla madre, viene da lei motivata in quanto le consentirebbe, con maggiori probabilità, il trasferimento della sede di lavoro da Milano a Roma. Si tratta di circostanza che, quanto alla sua sussistenza, non è tra le parti controversa.

Osserva il Tribunale che la domanda della [redacted] può trovare accoglimento su questo punto: solo due anni fa il Tribunale ha disposto in senso conforme, mentre i genitori hanno dimostrato di riuscire a raggiungere allora un accordo sulla frequentazione paterna che si è rivelato rispondente all'interesse della bambina.

Anche tenuto conto di questa positiva sperimentazione, egualmente rispondente all'interesse della bambina si presenta oggi il mantenimento dell'affidamento esclusivo alla madre, soprattutto se questo le consente di ottenere modalità di lavoro che le facilitano la presenza e la cura quotidiana della figlia.

Non si può trascurare il fatto che non vi è dubbio che, pur in presenza di una relazione pienamente adeguata anche da parte del padre, questo quotidiano impegno di accudimento ricade ancor oggi in misura prevalente sulla madre.

Si tratta di decisione comunque assunta secondo la situazione attuale e come tale suscettibile di modifica anche in ragione della crescita della bambina, ad oggi ancora in età prescolare.

La frequentazione paterna proseguirà invece nei tempi indicati in dispositivo, già come precisato positivamente sperimentati.

Quanto ai profili economici della vicenda, premesso che la domanda iniziale di assegnazione della casa familiare deve intendersi implicitamente rinunciata avendo il genitore scelto di locare altro immobile, si deve considerare che le capacità reddituali dei genitori risultano, in un arco di tempo significativo, disporsi in un rapporto almeno doppio a favore del padre, mentre invece l'impegno di accudimento ed educazione della bambina risulta assolto, anche in questo caso per almeno il doppio della gravosità, dalla madre.

Tenuto quindi conto di questi elementi e del tenore di vita sinora assicurato alla figlia, viene disposta la corresponsione di una somma pari ad € 1000,00 mensili da parte del _____ in favore dell'altro genitore, cui dovranno aggiungersi le spese non ordinarie, comprese quelle della retta dell'asilo nido privato se tuttora sussistenti, da ripartire in misura pari al 50% e da concordare previamente tra i genitori.

La progressiva e non motivata diminuzione dell'entità dell'assegno di mantenimento concordato in corso di giudizio motiva a questo punto l'apposizione al dispositivo della clausola dell'immediata efficacia, derivando l'urgenza da un inadempimento prolungato e di non lieve entità.

Le somme indicate sono dovute dal momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art.317 bis e 155 e ss. c.c.

Decidendo in via definitiva

Dispone l'affidamento in forma esclusiva della minore _____ nata a Roma
2007, alla madre, _____ e la frequentazione con il padre, _____ nei tempi indicati
al pp. 1 dell'accordo depositato il _____ 2008, limitatamente alla frequentazione, da intendersi
integralmente riportati;

Dispone che _____ corrisponda a _____ la somma mensile di € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della _____ o con altra modalità da questa indicata, incrementata annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate;

L'esercizio della potestà genitoriale spetta congiuntamente ai genitori, in forma separata solo per le questioni inerenti l'amministrazione ordinaria al genitore presso cui il minore si trova;

Decreto immediatamente efficace stante l'urgenza ai sensi del comma secondo dell'art. 741 c.p.c.

Alla cancelleria per le comunicazioni di rito per esteso al PM ed alle parti costituite in giudizio

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009

Il Giudice estensore

Gaudino Corradini

Il Presidente

[Handwritten signature]

N. *7114* Cronolog:
Depositata in Cancelleria
oggi *17 NOV 2009*
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Ricevuta comunicazione ai sensi del
art. 740 C.P.C. oggi
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Come
Roma,

[Handwritten signature]